

Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale
"U.C.R.I. – Unione comunità romanès in Italia - A.P.S. _"
Ente del Terzo Settore

L'anno duemiladiciannove il mese di aprile il giorno ventisette in via Santa maria Maggiore di Lanciano (CH) si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 1) Santino Spinelli nato a Pietrasanta (LU) il 21/07/1964 residente a Lanciano (CH) cap 66034 in via S. m. Maggiore, 12 codice fiscale SPNSTN64L21G628D
- 2) Pasquale Di Silvio nato a Avezzano (AQ) il 25/12/1990 residente a Avezzano cap 67051 in via dei Ciclamini, 51 codice fiscale DSLPQL90T25A515I
- 3) Nazzareno Guarnieri nato a Città S. Angelo (PE) il 19 marzo 1952 residente a Silvi Marina (TE) cap 64028 in via Vincenzo Bindi n. 1/A codice fiscale GRNNZR52C19C750Q
- 4) Concetta Sarachella nato a Isernia il 01/08/1982 residente a Isernia cap 86170 in via r. Sanzio, 9 codice fiscale SRCCCT82M41E335A
- 5) Sara Ferri nato a Isernia il 09/09/1981 residente a Isernia cap 86170 in via Paganini, 1 codice fiscale FRRSRA81P49E335J
- 6) Giulia di Rocco nato a Popoli (PE) il 16/08/1976 residente a Lanciano (CH) cap 66034 in via Salita Madrigale, 55 codice fiscale DRCGLI76M56G878D
- 7) Luigi Di Silvio nato a Avezzano (AQ) il 20/02/1984 residente a Avezzano (AQ) cap 67051 in via Emmanuel Kant, 3 codice fiscale DSLLGU84B20A515Y
- 8) Rosina Morelli, Nata ad Avezzano (AQ) il 26/04/1973 residente ad Avezzano (AQ) cap 67051 in via Palmiro Togliatti, Codice Fiscale mrlrsn73d66a515a

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Santino Spinelli e quale Segretario il Sig. ra Giulia Di Rocco.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e dopo ampia discussione concordano quando segue:

ART. 1 - Costituzione

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: UCRI – Unione delle comunità romanès in Italia – APS. L'associazione è un Ente del terzo settore (ETS) senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2 – Sede legale

L'ente del terzo settore UCRI – Unione comunità romanès in Italia - APS ha sede legale a 00185 ROMA in Via di porta S. Lorenzo n. 5

ART. 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART.4 – Finalità

L'associazione si propone di promuovere una maggiore, coerente e più consapevole conoscenza della minoranza romanì in Italia, composta dalle comunità rom, sinte, kalè, manousches e romanichels, sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni allo scopo di contribuire ad alimentare un profondo e radicato cambiamento sociale, culturale e ~~politico~~, perché la causa dell'inclusione, integrazione ed emancipazione della minoranza romanì in Italia possa diventare patrimonio comune alla più larga parte della popolazione Italiana, in un impegno congiunto, sinergico e cooperativo, in una prospettiva di affermazione dei diritti e delle tutele effettive delle minoranze.

L'associazione si ispira ai valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, la solidarietà, i diritti e la dignità della persona, ed agisce per promuovere l'emancipazione delle minoranze linguistico-culturali ed in particolare della minoranza romanì.

ART.5 – Oggetto sociale

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, previsti dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

- ✓ a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ✓ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ✓ h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ✓ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ✓ l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- ✓ v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ✓ w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ✓ z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. elaborare progetti di sviluppo con la collaborazione delle istituzioni nazionali, sovranazionali, regionali e locali, istituti di ricerca, organizzazioni non profit, con operatori qualificati del mondo della cultura, delle arti, della creatività, della comunicazione, della produzione di beni e servizi
2. Partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con le finalità dell'associazione
3. Svolgere e collaborare ad attività di promozione della cultura, dell'arte, dell'istruzione e della formazione anche attraverso convegni, seminari e dibattiti
4. Realizzare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere le diversità culturali ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione
5. Promuovere e realizzare iniziative nell'ambito dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie
6. assumere la gestione di strutture culturali, ricreative, socio-assistenziali, di formazione ed istruzione
7. stipulare contratti di sponsorizzazione; stipulare convenzione e contratti per l'affidamento in gestione di attività.

Stipulare ogni opportuno atto o contratto utile per il perseguimento delle finalità dell'associazione

8. amministrare e gestire i beni ed i servizi di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, comunque posseduti
9. promuovere iniziative di raccolta fondi destinate alle attività dell'associazione
10. Erogare premi o borse di studio e di lavoro a persone fisiche e giuridiche
11. Realizzare centro servizi, centro studi ed accademie culturali
12. Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità statutarie

L'associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio Italiano.

Art. 6 - Attività diverse:

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'assemblea dei soci deciderà sull'esercizio delle attività diverse su proposta motivata presentata da parte del Consiglio Direttivo sulla base delle maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 7 - Principi informativi

L'associazione avrà come principi ispiratori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, sul controllo e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - Consiglio direttivo e legale rappresentante

I componenti stabiliscono che per il primo anno, e comunque fino ad aprile 2020, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori:

Nazzareno Guarnieri: nato a Città S. Angelo (PE) il 19 marzo 1952 residente a Silvi Marina (TE) cap 64028 in via Vincenzo Bindi n. 1/A codice fiscale GRNNZR52C19C750Q

Giulia di Rocco nato a Popoli (PE) il 16/08/1976 residente a Lanciano (CH) cap 66034 in via Salita Madrigale, 55 codice fiscale DRCGLI76M56G878D

Pasquale Di Silvio nato a Avezzano (AQ) il 25/12/1990 residente a Avezzano cap 67051 in via dei Ciclamini, 51 codice fiscale DSLPQL90T25A515I

Viene eletto presidente di UCRI - Unione comunità romanès in Italia - Concetta Sarachella, nata a Isernia il 01/08/1982 residente a Isernia cap 86170 in via r. Sanzio, 9 codice fiscale SRCCCT82M41E335A che assume la legale rappresentanza dell'U.C.R.I., Unione delle Comunità Romanès in Italia.

ART. 9 - Disposizione transitorie

L'utilizzo della locuzione Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale in tutti gli atti e nei rapporti con i terzi, è temporaneamente sospeso, fino alla iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

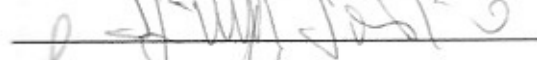
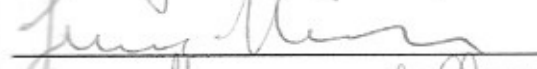
ART. 10 - spese

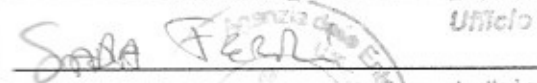
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

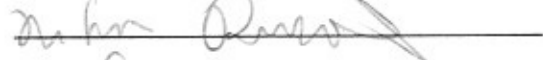
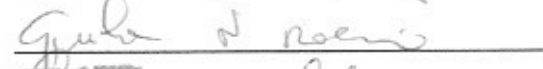
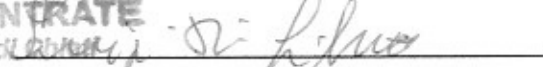
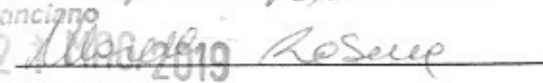
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2019.

Redatto a Lanciano (CH) il ventisette aprile duemiladiciannove, letto, confermato e sottoscritto.

Firme



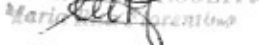





AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Lanciano
 Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il

al n. 447 serie 3

Versamento di € 220,00 effettuato il 27/04/2019



STATUTO
UCRI – Unione comunità romanès in Italia
aps - associazione di promozione sociale

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, dell'art. 35 D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile, l'Ente del Terzo Settore denominato UCRI – Unione comunità romanès Italia – APS, assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale - ente del terzo settore - non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via di Porta San Lorenzo n. 5, nel Comune di ROMA – C.A.P. 00185.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'utilizzo della locuzione Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale in tutti gli atti e nei rapporti con i terzi, è temporaneamente sospeso, fino alla iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

Articolo 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 3 – Finalità

L'associazione si propone di promuovere una maggiore, coerente e più consapevole conoscenza della minoranza romani in Italia, composta dalle comunità rom, sinte, kalè, manousches e romanichels, sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni allo scopo di contribuire ad alimentare un profondo e radicato cambiamento sociale, culturale e politico, perché la causa dell'inclusione, integrazione ed emancipazione della minoranza romani in Italia possa diventare patrimonio comune alla più larga parte della popolazione Italiana, in un impegno congiunto, sinergico e cooperativo, in una prospettiva di affermazione dei diritti e delle tutele effettive delle minoranze.

L'associazione si ispira ai valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, la solidarietà, i diritti e la dignità della persona, ed agisce per promuovere l'emancipazione delle minoranze linguistico-culturali ed in particolare della minoranza romani.

Articolo 4 – Oggetto sociale e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, previsti dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
9. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
10. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

11. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- A. elaborare progetti di sviluppo con la collaborazione delle istituzioni nazionali, sovranazionali, regionali e locali, istituti di ricerca, organizzazioni non profit, con operatori qualificati del mondo della cultura, delle arti, della creatività, della comunicazione, della produzione di beni e servizi
- B. promuovere intese con enti pubblici e privati
- C. assumere la gestione di strutture culturali, ricreative, socio-assistenziali, di formazione ed istruzione
- D. stipulare convenzione e contratti per l'affidamento in gestione di attività
- E. stipulare contratti di sponsorizzazione
- F. Stipulare ogni opportuno atto o contratto utile per il perseguimento delle finalità dell'associazione
- G. amministrare e gestire i beni ed i servizi di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque possessori
- H. promuovere iniziative di raccolta fondi destinate alle attività dell'associazione
- I. Erogare premi o borse di studio e di lavoro a persone fisiche e giuridiche
- J. Realizzare centro servizi, centro studi ed accademie culturali
- K. Realizzare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere le diversità culturali ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione
- L. Svolgere e collaborare ad attività di promozione della cultura, dell'arte, dell'istruzione e della formazione anche attraverso convegni, seminari e dibattiti
- M. Promuovere e realizzare iniziative nell'ambito dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie
- N. Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità statutarie
- O. Partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con le finalità dell'associazione

L'associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio Italiano.

Articolo 5 - Attività diverse:

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'assemblea dei soci deciderà sull'esercizio delle attività diverse su proposta motivata presentata da parte del Consiglio Direttivo sulla base delle maggioranze previste per le modifiche statutarie. Tali attività dovranno essere dettagliatamente e separatamente rendicontate e illustrate nei documenti di bilancio.

Articolo 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, altre associazioni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intransmissibile.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- 1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci,

Consiglio direttivo,

Presidente

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o nel sito web dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d. determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- e. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. delibera sull'esclusione degli associati;
- h. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; in seconda convocazione sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. Le volontà dei soci sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, oppure quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

7. Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Articolo 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 15 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Agli amministratori dell'associazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 - (Organo di controllo)

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di controllo, anche monocratico, per svolgere le seguenti attività:

- A. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- B. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- D. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico.

Articolo 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi;
- 6) rimborsi da convenzioni;
- 7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali, esercizio 01.01-31.12 di ogni anno, e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 22 - Bilancio sociale

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 sarà redatto il bilancio sociale.

Articolo 23 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

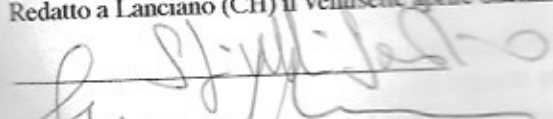
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

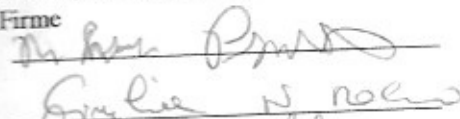
Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Redatto a Lanciano (CH) il ventisette aprile duemiladiciannove, letto, confermato e sottoscritto.

Firme


Francesco Sorredello
Sonia Feder


Gabriele N. Nocer
Luigi N. Nocer
Abbrilli Rosario